

Accordi Rubik, per il Commissario europeo conformi al diritto comunitario

Dopo Germania e Regno Unito, anche l'Austria sottoscrive un accordo con la Svizzera che disciplina la tassazione sui redditi finanziari dei cittadini

/ Piergiorgio VALENTE

Lo scorso 17 aprile, il Commissario europeo Algirdas Šemeta ha ritenuto gli accordi sottoscritti dalla Svizzera con Germania, Regno Unito e Austria conformi al diritto comunitario, dopo aver ribadito, qualche settimana prima, in una lettera indirizzata al Ministro dell'Economia danese, che gli Stati membri dovrebbero astenersi dal sottoscrivere accordi con la Svizzera. La lettera riguarda specificamente la recente sottoscrizione, da parte della Germania e del Regno Unito, di due accordi bilaterali concernenti l'**imposizione sui redditi finanziari** prodotti dai patrimoni dei cittadini di tali Paesi, che disciplinano la tassazione a cui sono assoggettati gli interessi da risparmio percepiti dai cittadini tedeschi e britannici e corrisposti dagli istituti di credito svizzeri; essi comprendono misure dirette a garantire l'imposizione in conformità alla legislazione dello Stato di residenza del beneficiario. Secondo il Commissario Šemeta, tali misure sono già contemplate dalla Direttiva n. 2003/48/CE ("Direttiva risparmio"), nonché dall'accordo tra l'Ue e la Svizzera, in vigore dal 1° luglio 2005, che include misure equivalenti a tale Direttiva.

L'accordo tra Germania e Svizzera è stato sottoscritto il 21 settembre 2011 ed entrerà in vigore all'inizio del 2013. In cambio del mantenimento del segreto bancario (attenuato su richiesta dell'OCSE) e di importanti facilitazioni per l'accesso delle sue banche in territorio tedesco, la Svizzera si impegna ad applicare, a vantaggio dell'Erario tedesco, un'imposta annuale **anonima** del 25% sui redditi finanziari prodotti dai patrimoni dei cittadini tedeschi. Il prelievo copre interamente le imposte che si sarebbero applicate in Germania sui medesimi redditi e si applica anche sui redditi finanziari dei contribuenti tedeschi beneficiari di particolari enti e strumenti contrattuali (fondazioni, società *offshore*, *trust*, *Anstalten*). Per il passato, esso prevede un'imposta patrimoniale *una tantum* che inciderà sullo stock dei depositi (e non sui soli flussi) con aliquote che, in base agli anni di deposito e dell'ammontare, oscillano tra il 19% e il 34%. Il Fisco tedesco riesce così ad ottenere le imposte dovute dai propri contribuenti con patrimoni in Svizzera e acquisisce anche la facoltà di richiedere informazioni finanziarie relative a un determinato cliente, senza la necessità di indicare l'istituto in cui potrebbero essere depositati i capitali. Tali richieste di informazioni saranno limitate e dovranno essere motivate: la richiesta indiscriminata di informazioni, detta **fishing expedition**, è esclusa.

L'accordo tra Svizzera e Regno Unito, sottoscritto in data 6

ottobre 2011, si basa sul piano Rubik ed è analogo a quello siglato tra Svizzera e Germania, sebbene preveda aliquote differenti. Esso concerne esclusivamente le persone fisiche con domicilio fiscale nel Regno Unito, comprese quelle che detengono, in via indiretta, valori patrimoniali in Svizzera, ad esempio tramite un *trust* o una fondazione. La Svizzera si impegna ad applicare, a vantaggio dell'Erario britannico, un'imposta annuale in forma anonima sui redditi finanziari prodotti dai patrimoni dei cittadini britannici. Il pagamento della suddetta imposta ha **carattere liberatorio**: in tal modo, i clienti adempiono compiutamente i propri obblighi fiscali nel Regno Unito, in relazione ai redditi sopra indicati.

L'imposta liberatoria anonima per i cittadini britannici (non residenti in Svizzera, ma con conti e patrimoni nella Confederazione elvetica) che optano per la non dichiarazione di tali beni è allineata alle aliquote applicabili nel Regno Unito, pari al:

- **27%** sui redditi di capitale;
- **40%** per i dividendi;
- **48%** sugli interessi.

Per quanto concerne il passato, è prevista un'aliquota massima del 34% sui patrimoni, a seconda degli importi e del periodo di detenzione. L'aliquota minima è invece pari al 19%. Il 20 aprile scorso, è stata annunciata la modifica delle aliquote in caso di regolarizzazione del passato. L'aliquota minima ora prevista è del 21% (anziché 19%), mentre l'aliquota massima è del 41% (anziché 34%). L'aliquota del 34% continua ad applicarsi ai "NON-UK domiciled individuals".

L'intesa, che entrerà in vigore nel 2013, evita lo scambio automatico di informazioni tra i due Paesi, ma prevede anche un "meccanismo di garanzia" che permette alle autorità britanniche di inoltrare richieste di dati, con indicazione del nominativo del cliente, ma non necessariamente di quello dell'istituto bancario. Il numero delle richieste di informazioni è limitato, in una prima fase, a **500 l'anno**. Come per l'accordo tra Svizzera e Germania, non è consentita la *fishing expedition*.

Lo scorso 13 aprile anche Austria e Svizzera hanno firmato un accordo simile, con alcune **differenze riguardanti le aliquote** applicabili (previste un'aliquota tra il 15% e il 38% del patrimonio per regolarizzare il passato e un'aliquota del 25% per i redditi futuri). L'accordo con l'Austria sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento nel giugno 2012 e dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2013.